CITTA' DI NOCERA INFERIORE

(Provincia di Salerno)

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE E ECOLOGIA

PROGETTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) CER 20. 01. 08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI . Art. 23 c.15 D.Lgs. 50/2016

DUVRI

NOCERA INFERIORE FA LA DIFFERENZA
CON IL PORTA A PORTA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBIENTE E ECOLOGIA Piazza A.Diaz 1 Tel. 0813235290 Fax 0813235277
ambiente.ecologia@comune.nocera-inferiore.sa.it - protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

SERVIZI DI IGIENE URBANA
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI D.U.V.R.I.

Art. 1. Premesse

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizione del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2. Riferimenti normativi

2.1 - D.lgs 09/04/2008 n° 81 Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
   1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
   2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al

fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3.Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

4.Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

5.Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

6.Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

7.Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

8.Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii. trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

9.Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2.2 - D.lgs 09/04/2008 n° 81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1.La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di

lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
   a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
   b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
   c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
   d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
   e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
   f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

2.3 - D.lgs 09/04/2008 n° 81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
   a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Art. 3. Identificazione dei soggetti coinvolti

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Ditta a cui è affidato il Servizio di Raccolta e Trasporto per Conto del Comune di Nocera Inferiore
dati relativi:

RAGIONE SOCIALE:_

INDIRIZZO: NOCERA MULTISERVIZI srl- UNIPERSONALE
Società in house providing.

INDICAZIONE DEL RUOLO NOMINATIVO

Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
RLS	

Ditta Appaltatrice Impianto di Conferimento
dati relativi:
RAGIONE SOCIALE:_____

INDIRIZZO: _____

INDICAZIONE DEL RUOLO NOMINATIVO

Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
RLS	

Art. 4. Finalità

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.
Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 5. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

L'appalto comprende il conferimento da parte del personale della ditta detentrice del servizio di raccolta e trasporto per conto del Comune di Nocera Inferiore, presso l'impianto dell'Affidatario, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani CER 200108, proveniente da mense e cucine.

Art. 6. Adempimenti precedenti all'affidamento del servizio

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
La ditta appaltatrice dovrà: o fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto o produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente; o redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento"/"Sopralluogo congiunto" da sottoscriversi tra il rappresentante del Comune di Nocera Inferiore e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso le sedi di svolgimento del servizio.

Art. 7. Valutazione interferenze

Per la definizione di interferenza che la norma (D.Lgs. 81/2008) non prevede ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. (Nel caso in specie tra il personale del committente, della Società in House Providing a cui il Comune di Nocera Inferiore ha affidato il servizio di Igiene Urbana ivi compreso la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e quello dell'Appaltatore).
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Nell'ambito del presente appalto si considerano le interferenze derivanti dall'accesso del personale della ditta detentrice del servizio di raccolta e trasporto per il Comune di Nocera Inferiore presso le aree pertinenziali dell' Appaltatore per il conferimento della frazione organica del rifiuto.

Art. 8. Attività a rischio

L'interferenza è generata dal dover accedere alle aree pertinenziali dell'appaltatore per smaltire il rifiuto organico contemporaneamente alla presenza del personale della ditta detentrice del servizio di raccolta e trasporto per conto del Comune di Nocera Inferiore.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.
Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Art. 9. Valutazione dei rischi e misure idonee a prevenirli o ridurli al minimo

I rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra automezzi delle due diverse aziende o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi, nella movimentazione di materiali o nell'utilizzo di attrezzi manuali in postazioni sopraelevate, rischio di cadute.
Ulteriori rischi sono generati dall'eventuale mancato rispetto di norme e procedure interne al sito di conferimento, per esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1	Divieto di ingresso agli automezzi con cassoni non perfettamente a tenuta
2	Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale prima di accedere al sito per effettuare le operazioni di preparazione al conferimento
3	Obbligo di rispetto delle norme di conferimento interne al sito
4	Divieto di accesso ad aree non autorizzate
5	Divieto di fumare o usare fiamme libere
6	Divieto di consumare cibi e bevande
7	Divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettrici o elettronici
8	Divieto di procedere a velocità superiore ai 10 Km/ora

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

1. riunione periodica delle aziende A e B, di coordinamento e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

Art. 10 - Costi relativi alla sicurezza

Al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi di interferenza sono stati individuati i seguenti costi della sicurezza come di seguito descritti:

Riunioni periodiche di coordinamento tra il committente e gli altri soggetti attuatori , inerenti la sicurezza del servizio;

Formazione periodica degli operatori;

Sopralluoghi periodici al sito di conferimento da parte del committente.

Controlli periodici del personale della stazione appaltante presso l'impianto di conferimento sulla qualità del rifiuto conferito.

Ulteriori imprevisti a titolo oneroso.

TOTALE COMPLESSIVO € 9.000,00